

Decreto N.

831

del

11 GIU. 1987



Regione del Veneto

GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: II.PP.A.B. Scuola Arti e Mestieri "Morini Pedrina" e Legato "Benedetto Pelà - Tono Caterino" di Este. Fusione in un unico ente denominato "O.P. Morini Pedrina - Pelà Tono" e approvazione del relativo statuto. Art. 12 L.R. 15.12.82 n. 55.

IL PRESIDENTE

- Rilevato che l'Istituzione Scuola Arti e Mestieri "Morini Pedrina" di Este trae origine dal testamento 8.5.1916 pubblicato il 22.9.1917, della fu Giustina Morini, vedova Pedrina, deceduta in Este il 21.9.1917 e che con R.D. 16.2.1922 (G.U. 5.9.1922, N. 200) è stata riconosciuta in Ente Morale, ai sensi della Legge 6972/1890.
- Rilevato che l'Istituzione Pelà Benedetto - Tono Caterino trae origine dalle disposizioni 17.2.1897 del Cav. Benedetto Pelà fu Angelo e che con Decreto del 1906 è stata riconosciuta in Ente Morale ai sensi della Legge 6972/1890.
- Preso atto che scopo dell'I.P.A.B. "Morini Pedrina", quale risulta dall'art. 2 dello Statuto, approvato con lo stesso decreto di erezione in Ente Morale, è quello, in coerenza con le disposizioni della fondatrice, "... di addestrare i figli del popolo al lavoro, educandoli contemporaneamente ai principi ed alla pratica della religione cristiana cattolica...".
- Rilevato che l'Ente, attualmente, gestisce, per conto della Regione Veneto un centro di formazione professionale ad Este, che si articola su quattro corsi per complessivi 33 allievi handicappati che si trovano nella condizione di invalidi civili, di età compresa tra i 14 e i 18 anni. L'Ente inoltre gestisce un C.E.O.D. con le caratteristiche stabilite dal regolamento regionale 8/84. Per tutti gli utenti delle strutture l'Ente organizza anche una serie di attività integrative, quali attività motorie, nuoto, soggiorni climatici.
- Visto che l'Istituto Pelà Tono ha per scopo quello di "... dare cristiana educazione ed istruzione a ragazze povere della città di Este e dintorni, e cioè del centro e frazioni del comune di Este....". A tale scopo si provvede con scuole elementari, nonché con scuole di lavoro o professionali e sempre giuste le leggi vigenti".
- Preso atto che attualmente l'I.P.A.B. svolge la propria attività istituzionale mediante la gestione in proprio di una scuola Elementare Parificata, con 10 classi pensionanti, frequentate da circa 220 allievi a carico dei quali non viene posto alcun onere e che per tutti gli allievi l'I.P.A.B. organizza una serie di attività integrative, quali doposcuola, corsi di musica, etc..

- Considerato che entrambi gli Enti sono retti da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e del quale fanno parte di diritto l'Arciprete pro-tempore di S. Tecla (Duomo) di Este e il Parroco pro-tempore della Chiesa di S. Maria delle Grazie di Este, i quali designano i rimanenti membri. Del Consiglio di Amministrazione della Scuola Morini-Pedrina, fa pure parte di diritto il Sindaco pro-tempore del Comune di Este.
- Vista la deliberazione n. 5 del 24.6.1986, esecutiva, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto "Morini - Pedrina" proponeva la fusione dell'Ente con il Legato "Pelà - Tono" di Este in un unico Ente da denominarsi "O.P. Morini - Pedrina - Pelà tono" e approvava lo statuto del nuovo Ente.
- Visto il provvedimento n. 3 del 25.6.1986, esecutivo, con il quale il Consiglio di Amministrazione del Legato Pelà - Tono deliberava di aderire alla fusione approvava lo Statuto del nuovo Ente nel medesimo testo.
- Considerato che il Comune di Este, al quale le deliberazioni di fusione erano state inviate da entrambi gli Enti, per l'acquisizione del parere previsto dall'art. 62 della Legge 6972/1890, non si è pronunciato nel termine dei trenta giorni previsti dalla Legge, ed è pertanto da considerarsi assenziente.
- Viste le note n. 1 del 3.2.87 e n. 6 del 3.2.87, con le quali il Presidente dei due Enti ha inviato istanza per l'emissione del provvedimento regionale di approvazione della fusione e dello Statuto del nuovo Ente.
- Rilevato che dall'istruttoria della pratica è emersa la necessità di procedere ad alcune modifiche allo statuto proposto, modifiche non nella sostanza e nel contenuto, ma nella struttura e nella forma. Tali modifiche riguardano i seguenti articoli:

Art. 1 che avrà il seguente contenuto:

L'Istituzione Scuola Arti e Mestieri "Morini - Pedrina" di Este trae origine dal testamento 8.5.1916 pubblicato il 22.9.1917, della fu Giustina Morini, Vedova Pedrina, deceduta in Este il 21.9.1917. Con R.D. 16.2.1922 (G.U. 5.9.1922, n. 200) è stata riconosciuta quale ente Morale ai sensi della Legge 6972/1890. L'Istituzione "Pelà Benedetto - Tono Caterino" trae origine dalle disposizioni 17.2.1897 del Cav. Benedetto Pelà fu Angelo. Con decreto del 1906 è stata riconosciuta Ente Morale ai sensi della Legge 6972/1890.

Art. 2 che avrà il seguente contenuto:

L'Opera Pia "Morini Pedrina - Pelà Tono" di Este, trova origine dalla fusione della Scuola Arti e Mestieri "Morini-Pedrina" con il legato "Pelà-Tono". L'opera Pia ha la sede legale presso la Casa di Riposo di Este, Via S. Stefano, n. 9.

Art. 3 che avrà il seguente contenuto:

L'Opera Pia persegue lo scopo di dare cristiana educazione e istruzione ai giovani della città di Este e dei Comuni limitrofi, con particolare riguardo ai soggetti in situazioni di bisogno.

A tale scopo provvede con Scuole Materne, Scuole Elementari, Centri di

Formazione Professionale, laboratori protetti.

Art. 4 che avrà il seguente contenuto:

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

n. 100 campi padovani siti in comune di Este;

n. 1 fabbricato urbano sito in Este, Via Cavour;

n. 1 capannone industriale sito in Este, Via Madonnetta.

Art. 7

Va sostituito al punto 3 del primo capoverso "Dal Sindaco del Comune di Este o Assessore da lui delegato" con "da un componente della Giunta Municipale di Este nominato dal Sindaco".

Art. 8

Va sostituito al punto 3 del primo capoverso "delibera sulle modifiche dello Statuto del raggruppamento e delle istituzioni aderenti" con "delibera sulle modifiche del presente statuto";

Art. 13

Il secondo capoverso va sostituito con: "...La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione del suo Presidente".

Art. 23

I termini "Regolamento della Fusione" vanno sostituiti con "presente Statuto";

- Considerato che tali modifiche sono state comunicate all'amministrazione dei due Enti che, al proposito, hanno espresso il loro concorde parere.
- Visto che le ragioni che hanno portato all'istanza di fusione fra le due II.PP.A.B. vanno ricercate, come espresso nella relazione allegata alla richiesta, nel fatto che i due Enti hanno le stesse finalità istituzionali, operano nello stesso territorio e quindi hanno il medesimo bacino di utenza. Vi è inoltre una identità di persone chiamate a far parte di diritto del Consiglio di Amministrazione dei due Enti per volontà dei fondatori. Non di minore importanza è da considerarsi la notevole convenienza economica derivante dalla fusione dei due Enti in uno: molti costi e oneri finanziari comuni alle due II.PP.A.B., soprattutto legati all'amministrazione, vengono infatti eliminati.
- Visto il parere favorevole espresso dalla Giunta regionale nella seduta del 2.6.1987;
- Su conforme parere del Dipartimento assistenza sociale che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge 17.7.1890 n. 6972;
- Vista la Legge Regionale 15.12.82, n. 55;

D E C R E T A

- 1) Le II.PP.A.B. Scuola Arti e Mestieri "Morini Pedrina" e Legato "Pelè Tono" sono

fuse in un unico Ente denominato O.P. "Morini Pedrina - Pelà Tono", con sede in Este.

- 2) E' approvato lo Statuto del nuovo Ente, con le modifiche più sopra specificate, composto da n. 24 articoli nel testo allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante.

Il presente provvedimento sarà notificato all'Ente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

F.to Bernini

Venezia,

11 GIU. 1987


Copia conforme all'originale
per uso amministrativo.

Venezia, 11 GIU. 1987

IL SEGRETARIO



Allegato al n° PG 2
n. 931 del 11 GIU. 1987



p. IL DIRETARIO
(Dott. Franco Denti)

"OPERA PIA MORINI PEDRINA - PELA' TONO"

STATUTO



OPERA PIA MORINI PEDRINA - PELA' TONO
STATUTO

CAPO I°
COSTITUZIONE SCOPI MEZZI

Art. 1 Origine

L'Istituzione Scuola Arti e Mestieri "Morini - Pedrina" di Este trae origine dal testamento 8.5.1916 pubblicato il 22.9.1917, della fu Giustina Morini, Vedova Pedrina, deceduta in Este il 21.9.1917. Con R.D. 16.2.1922 (G.U. 5.9.1922, n.200) è stata riconosciuta quale Ente Morale ai sensi della Legge 6972/1890.
L'Istituzione "Pelà Benedetto - Tono Caterino" trae origine dalle disposizioni 17.2.1897 del Cav. Benedetto Pelà fu Angelo. Con decreto del 1906 è stata riconosciuta Ente Morale ai sensi della Legge 6972/1890.

Art. 2

L'Opera Pia "Morini Pedrina - Pelà Tono" di Este, trova origine dalla fusione della Scuola Arti e Mestieri "Morini-Pedrina" con il legato "Pelà-Tono".
L'Opera Pia ha la sede legale presso la Casa di Riposo di Este, Via S. Stefano, n. 9.

Art. 3 Scopi

L'Opera Pia persegue lo scopo di dare cristiana educazione e istruzione ai giovani della città di Este e dei Comuni limitrofi, con particolare riguardo ai soggetti in situazione di bisogno.
A tale scopo provvede con Scuole Materne, Scuole Elementari, Centri di Formazione Professionale, laboratori protetti.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:
n. 100 campi padovani siti in comune di Este;
n. 1 fabbricato urbano sito in Este, Via Cavour;
n. 1 capannone industriale sito in Este, Via Modonnetta.

Art. 5 Mezzi

L'Ente trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità, per l'amministrazione e la gestione, da:
a) rendite del patrimonio;
b) Contributo del Ministero della Pubblica Istruzione conseguente alla parifica della Scuola Elementare;
c) Finanziamenti della Regione Veneto per il funzionamento del Centro di Formazione professionale;
d) Convenzioni con Enti Pubblici;
e) Contributi ed elargizioni straordinarie di privati ed Enti Pubblici, donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.



CAPO II°

Art. 6 Organi

Organi dell'Opera Pia sono:

- Consiglio di Amministrazione,
- Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Consiglio di Amministrazione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 5 persone come segue:

- dall'Arciprete pro-tempore di S. Tecla (Duomo) di Este;
- dal Parroco pro-tempore della Chiesa di S. Maria delle Grazie di Este;
- da un componente della Giunta Municipale di Este nominato dal Sindaco;
- da due cittadini del comune di Este eletti dai tre membri già designati.

I membri elettivi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati ai sensi dell'art. 10 della Legge 6972/1890.

L'amministratore nominato in sostituzione di altro decaduto rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere decaduto.

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

Art. 8 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente e al suo funzionamento. In particolare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, esso:

- delibera il regolamento di gestione e di amministrazione;
- delibera i regolamenti interni di funzionamento delle strutture, del personale nonchè la pianta organica;
- delibera sulle modifiche del presente statuto;
- approva i bilanci preventi e i conti consuntivi;
- adotta ogni atto di disposizione del patrimonio;
- delibera in ordine ai ricorsi ed alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio nonchè alle relative transazioni.

A maggioranza assoluta dei presenti esso:

- delibera in ordine alla nomina e assunzione del personale;
- determina annualmente l'importo delle rette per i servizi prestati;
- esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, oltre che dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nella elaborazione degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei membri assegnati ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti. Sono sempre a voti segreti quando riguardano persone. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la validità delle adunanze non sarà computato che, avendo interesse, giusto l'art. 15 della Legge 6972/1890, non può prendere parte alle deliberazioni.



Art. 10 Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie. Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi e per eventuali variazioni degli stessi.

Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Ordine del giorno

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l'invito ad intervenire, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.

Art. 12 Verbali

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Segretario dell'Ente e devono essere firmati dal Presidente, dai Consiglieri intervenuti e dal Segretario.

Quando uno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, deve esserne fatta menzione nel verbale.

Art. 13 Decadenza

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su segnalazione del suo Presidente.

Art. 14 Nomina del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima seduta.

Art. 15 Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente.

Esso vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti, sospende per gravi motivi il personale dipendente, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta.

Il Presidente, in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta da convocarsi entro 20 giorni dall'adozione dell'atto. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente promuove presso gli Enti interessati, l'adozione degli atti di nomina dei nuovi membri.

Art. 16 Il Vice-Presidente

Con le stesse modalità e negli stessi termini della nomina del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina di un Vice-Presidente.

Art. 17 Compiti del Vice-Presidente

Il Vice-Presidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.



CAPO III°

Art. 18 Segretario

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri assegnati, nomina un segretario.

Il Segretario potrà essere persona esterna o dipendente dell'Ente. Con la delibera di nomina dovrà essere determinata la misura della prestazione e del compenso.

Art. 19 Compiti del Segretario

Il Segretario:

- risponde al Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività ad esso affidate;
- redige i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- cura la predisposizione degli atti approvati dagli organi dell'Ente, ed i connessi adempimenti previsti dalla Legge e dallo statuto;
- formula ipotesi di lavoro e suggerimenti da sottoporre all'approvazione degli organi dell'Ente;
- cura i rapporti con il tesoriere.

Art. 20 Tesoreria

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nomina il Tesoriere dell'Ente.

Art. 21 Mandati di pagamento

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, del Consigliere addetto al settore, del Segretario o del Ragioniere dell'Ente.

Art. 22 Personale

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente sono fissate dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.

CAPO IV°

Art. 23 Norme transitorie

Gli attuali comitati di gestione delle I.P.A.B. restano in carica fino alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 7 del presente Statuto.

Il Presidente della Scuola Arti e Mestieri Morini Pedrina, una volta in possesso del decreto regionale di approvazione della fusione promuoverà la nomina e la convocazione del consiglio di amministrazione e presiederà la prima seduta dello stesso fino alla nomina del Presidente così come previsto all'art.14 del presente statuto.

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data del decreto di approvazione della fusione.

CAPO V°

Art. 24 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

